



ALIQUOTE E DETRAZIONI ICI - ANNO 2011.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- dato atto che l'art. 1 del D.L. 27.5.2008 n. 93, convertito in Legge 24.7.2008 n. 126 esenta dall'imposta l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, specificando che ai fini dell'esenzione debba considerarsi tale l'unità immobiliare definita dal D.Lgs n. 504/1992 istitutivo dell'ICI nonché le unità assimilate dal Comune con proprio regolamento o deliberazione vigente alla data di entrata in vigore del Decreto stesso;
- dato altresì atto che l'esenzione in ogni caso non si applica alle unità immobiliari di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dal D.Lgs. citato;
- vista la relazione del Settore Tributi che si intende far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con la quale si propone, per l'anno 2011, una manovra in materia di aliquote e detrazioni che mantiene invariata la pressione fiscale rispetto al 2010, confermando aliquote e detrazioni vigenti in relazione a tutti gli immobili che, dopo la riforma, continuano ad essere assoggettabili ad ICI;
- accolte le motivazioni e conclusioni;
- vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 07.04.2010 con la quale sono state fissate le detrazioni e le aliquote vigenti;
- visto il D.Lgs. n. 504/1992 e successive integrazioni e modificazioni;
- visto il D.L. n. 93/2008, convertito in Legge n. 126/2008;
- visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n.267, come da foglio allegato;

DELIBERA

di confermare per l'anno 2011 le aliquote ICI nelle seguenti misure:

- aliquota del **5 per mille** del valore catastale per immobili:

- a) costituenti abitazione principale di persone fisiche e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa;
 - b) pertinenze di abitazioni principali (cantina, box, posto auto coperto o scoperto, soffitta) purchè vi sia coincidenza, anche parziale, nella titolarità con l'abitazione principale, l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale e limitatamente ad un solo immobile per categoria catastale;
 - c) locati a titolo di abitazione principale alle condizioni stabilite dagli accordi sindacali stipulati ai sensi dell'art.2, comma 3, della Legge 431/1998;
 - d) locati all'Amministrazione Comunale e da questa a sua volta locati a titolo di abitazione principale;
 - e) costituenti abitazioni possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate.
- aliquota del **9 per mille** del valore catastale per alloggi non utilizzati dal contribuente o da un proprio familiare
per i quali non siano stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni, ai sensi dell'art.2, comma 4, della Legge n.431/1998,
o
presso i quali negli ultimi due anni non risultino persone residenti;
 - aliquota del **5,5 per mille** del valore catastale per immobili costituenti **unica abitazione** posseduta sul territorio comunale, non utilizzata direttamente dal contribuente ma che risulti locata o risulti comunque utilizzata da parenti in linea retta entro il 2° grado o affini entro il 1° grado **ivi residenti**, subordinatamente alla presentazione al Comune di apposita istanza entro il termine di scadenza del versamento a saldo;
 - aliquota del **7 per mille** del valore catastale per tutti gli immobili non rientranti nei casi precedenti.
 - di confermare per l'anno 2011 in euro 118,79 la detrazione ICI per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale assoggettabili ad imposta, fatto salvo quanto previsto ai punti seguenti;
 - di confermare la detrazione in euro 258,23 a favore dei contribuenti aventi i seguenti requisiti:
- A** Pensionati;
Lavoratori dipendenti o con reddito da collaborazione coordinata e continuativa;
Lavoratori in mobilità o in cassa integrazione;
Disoccupati disponibili al lavoro iscritti al Centro per l'impiego;
Lavoratori con reddito da lavoro autonomo occasionale;

a condizione che:

- a 1) il reddito annuo complessivo ai fini IRPEF 2010 prodotto da tutti i componenti il nucleo familiare non superi Euro 16.526,62 elevato di Euro 929,62 per ogni familiare a carico e



a 2) sussista titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale esclusivamente sull'immobile adibito ad abitazione principale e sulle pertinenze accessorie (box, cantina, posto auto, soffitta) utilizzate direttamente, limitatamente ad un solo immobile per categoria catastale.

Il reddito complessivo è considerato al netto del reddito derivante dall'abitazione principale e delle eventuali pertinenze.

Il reddito da lavoro autonomo occasionale è considerato al lordo di eventuali deduzioni e spese di produzione.

Alla determinazione del reddito complessivo familiare concorrono i redditi prodotti dai singoli che risultino componenti la famiglia per un periodo pari o superiore a sei mesi.

B Portatori di handicap in possesso di attestato di invalidità o anziani non autosufficienti con certificazione medica, o contribuenti conviventi con portatori di handicap con attestato di invalidità o con anziani non autosufficienti con certificazione medica. Lo stato di convivenza, per l'anno in questione, deve risultare dalla certificazione anagrafica.

C Contribuenti affidatari di minori.

- Di stabilire che la maggiore detrazione compete esclusivamente in presenza dei requisiti sopra indicati e di apposita istanza, da presentarsi entro e non oltre il termine di scadenza del versamento a saldo.

In caso di disabili intellettivi o mentali l'istanza è sostituita dalla presentazione di certificazione medica.

La Delibera è stata approvata a maggioranza con i voti favorevoli dei gruppi: PD, PRC, IDV, PDCL, SEL,. Astenuti: AN, VERDI. Contro: LN, FI (1 astenuto). Non partecipa al voto: FINALM. x Sesto.

RELAZIONE

Per l'anno 2011 si propone la riconferma della manovra relativa alle aliquote e alle detrazioni nelle misure vigenti per il 2010, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n.20 del 07.04.2010 e di seguito illustrata.

Si da atto che con il Decreto Legge 27.5.2008 n. 93, convertito in Legge 24.7.2008 n.126 dal 2008 è stata esclusa dall'imposizione l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal contribuente.

Ai fini dell'esenzione, l'art.2 del Decreto citato chiarisce che debba intendersi abitazione principale quella espressamente definita dal D.Lgs. n.504/1992 istitutivo dell'ICI, nonché le unità ad essa assimilate dal Comune con Regolamento o deliberazione vigente alla data di entrata in vigore del Decreto stesso. L'esenzione non si estende in ogni caso ai fabbricati di categoria catastale A1, A8, A9, che rimangono pertanto assoggettati a imposizione e continuano a beneficiare della detrazione deliberata dall'Ente.

ALIQUOTE VIGENTI:

- aliquota del **5 per mille** del valore catastale per immobili:
 - a) costituenti abitazione principale di persone fisiche e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa;
 - b) pertinenze di abitazioni principali (cantina, box, posto auto coperto o scoperto, soffitta) purchè vi sia coincidenza, anche parziale, nella titolarità con l'abitazione principale, l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale e limitatamente ad un solo immobile per categoria catastale;
 - c) locati a titolo di abitazione principale alle condizioni stabilite dagli accordi sindacali stipulati ai sensi dell'art.2, comma 3, della Legge 431/1998;
 - d) locati all'Amministrazione Comunale e da questa a sua volta locati a titolo di abitazione principale;
 - e) costituenti abitazioni possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate.
- aliquota del **9 per mille** del valore catastale per alloggi non utilizzati dal contribuente o da un proprio familiare
per i quali non siano stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni, ai sensi dell'art.2, comma 4, della Legge n.431/1998,
o
presso i quali negli ultimi due anni non risultino persone residenti;
- aliquota del **5,5 per mille** del valore catastale per immobili costituenti **unica abitazione** posseduta sul territorio comunale, non utilizzata direttamente dal contribuente ma che risulti locata o risulti comunque utilizzata da parenti in linea retta entro il 2° grado o affini entro il 1° grado **ivi residenti**, subordinatamente alla presentazione al Comune di apposita istanza entro il termine di scadenza del versamento a saldo;
- aliquota del **7 per mille** del valore catastale per tutti gli immobili non rientranti nei casi precedenti.

DETRAZIONI VIGENTI:

- Euro 118,79 detrazione I.C.I. per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, salvo quanto previsto ai punti seguenti;
- Euro 258,23 a favore dei contribuenti aventi i seguenti requisiti:

A Pensionati;

Lavoratori dipendenti o con reddito da collaborazione coordinata e continuativa;
 Lavoratori in mobilità o in cassa integrazione;
 Disoccupati disponibili al lavoro iscritti al Centro per l'impiego;
 Lavoratori con reddito da lavoro autonomo occasionale;

a condizione che:

a 1) il reddito annuo complessivo ai fini IRPEF 2010 prodotto da tutti i componenti il nucleo familiare non superi Euro 16.526,62 elevato di Euro 929,62 per ogni familiare a carico **e**

a 2) sussista titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale esclusivamente sull'immobile adibito ad abitazione principale e sulle pertinenze accessorie (box, cantina, posto auto, soffitta) utilizzate direttamente, limitatamente ad un solo immobile per categoria catastale.

Il reddito complessivo è considerato al netto del reddito derivante dall'abitazione principale e delle eventuali pertinenze.

Il reddito da lavoro autonomo occasionale è considerato al lordo di eventuali deduzioni e spese di produzione.

Alla determinazione del reddito complessivo familiare concorrono i redditi prodotti dai singoli che risultino componenti la famiglia per un periodo pari o superiore a sei mesi.

B Portatori di handicap in possesso di attestato di invalidità o anziani non autosufficienti con certificazione medica, o contribuenti conviventi con portatori di handicap con attestato di invalidità o con anziani non autosufficienti con certificazione medica. Lo stato di convivenza, per l'anno in questione, deve risultare dalla certificazione anagrafica.

C Contribuenti affidatari di minori.

La maggiore detrazione compete esclusivamente in presenza dei requisiti sopra indicati e di apposita istanza, da presentarsi entro e non oltre il termine di scadenza del versamento a saldo. In caso di disabili intellettivi o mentali l'istanza è sostituita dalla presentazione di certificazione medica.

Con separata deliberazione sono confermati, ai sensi degli artt.59, lettera g) del D.Lgs. n.446/1997 e 26 bis del vigente Regolamento Comunale, i valori delle aree fabbricabili al fine della limitazione del potere di accertamento degli uffici, senza variazioni rispetto al 2010.

Lo sviluppo destinato ad interessare l' Area ex Falck, così come appare delineato dagli strumenti urbanistici vigenti, consente di prevedere un ampliamento della base imponibile del tributo. Allo stato attuale, l'incremento del gettito dell'imposta è stimabile, da parte dello scrivente Settore, esclusivamente con riferimento ai valori richiamati negli atti intercorsi tra le parti proprietarie degli immobili e, in particolare, nel documento informativo redatto da Risanamento S.p.a ai sensi dell'art. 71 del regolamento di attuazione del D.Lgs. n. 58/1998, adottato con delibera Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche.

Tali valori – il prezzo convenuto per la compravendita dell'area scontate le spese di bonifica, la SLP indicata come potenzialmente realizzabile, il valore al mq preso a riferimento – consentono di ipotizzare un maggior gettito, di competenza 2011, che potrebbe attestarsi intorno a 1.500.000,00 euro.

Tale previsione, unita al gettito consolidato dell'imposta pari a 14.000.000,00 euro, consentirebbe di stimare un gettito complessivo ICI di 15.500.000,00 euro.

Si sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale la relativa proposta di deliberazione, conforme alle disposizioni legislative vigenti.

Il Direttore
dott. Rossella Fiori

Sesto San Giovanni, 02.03.2011